

Oggetto: contratto di comodato d'uso di locali e/o ambienti costituenti parte dell'immobile denominato "HOSTARIA - LOCANDA AI POZZI DI LENOLA" per la celebrazione di matrimoni con rito civile.

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____

Per una parte:

il Comune di Lenola con sede a Lenola (LT) in Via Municipio, cod. fiscale 81003310596, nella persona del responsabile del servizio Affari Generali,

Per l'altra parte:

la sig.ra _____

Le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile in locali e/o pertinenze funzionali dell'immobile denominato HOSTARIA - LOCANDA AI POZZI DI LENOLA, sito in via Pozzavegli, n. 18/20, mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.

Articolo 2 - Descrizione degli ambienti concessi in comodato

Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile il proprietario concede in comodato d'uso al Comune, che accetta, lo spazio dell'immobile contraddistinto catastalmente al foglio 25 particella 16 del Comune di Lenola.

L'area è stata ispezionata e ritenuta adeguata all'uso, come risultante dal verbale redatto in data 27 aprile 2018.

In caso di avverse condizioni atmosferiche il proprietario dell'area si impegna a mettere a disposizione un locale al chiuso, all'interno della struttura, avente caratteristiche idonee alla celebrazione del matrimonio, come stabilite dall'art. 10 del disciplinare allegato approvato con determinazione di servizio n. 24 del 20/02/2018.

Articolo 3 - Destinazione d'uso

Gli ambienti oggetto di comodato dovranno essere utilizzati dal Comune per il tempo necessario per la celebrazione dei matrimoni civili.

Il Comune provvederà ad istituire l' Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto "luogo" è da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

Articolo 4 - Condizioni e tariffe

Il calendario degli eventi è gestito dal Comune. Il privato proprietario dell'area per la semplice messa a disposizione dell'area non potrà pretendere alcun pagamento dal Comune e dai nubendi. Il privato, nel periodo di tempo prestabilito, dovrà lasciare l'area interessata libera da cose, in modo di poter dare la possibilità ai nubendi di approntare l'area destinata alla celebrazione secondo i propri gusti e necessità, anche mediante accordi fra nubendi e titolare dell'attività per la fornitura di arredi e/o eventuali rinfreschi. Tali accordi esulano dai rapporti con l'Ente e sono a carattere strettamente privato tra sposi e privato.

Articolo 5 - Allestimento della sala e/o ambienti Per

ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente:

- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico, almeno m 1,50;
- quattro sedie/poltroncine, per gli sposi e i testimoni;
- una sedia/poltroncina per il celebrante.

Lo spazio dovrà essere adornato dalle bandiere nazionale ed europea. A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti. Nel corso del rito il luogo della celebrazione è ad ogni effetto "Uf-

ficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Articolo 6 - Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il proprietario della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

Articolo 7 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato d'uso, il comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi.

Articolo 8 - Responsabilità ed obbligazioni del comodante

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. A carico dello stesso sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell'immobile.

Articolo 9 - Durata

Il presente contratto avrà la durata di tre anni dalla data di stipulazione del presente atto.

Articolo 10 - Modifica

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambi le parti.

Articolo 11 - Avvio e decadenza

Successivamente alla sottoscrizione, il presente atto sarà trasmesso al Prefetto della Provincia di Latina. L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari. E' facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di 6 (sei) mesi.

Articolo 12 - Spese contrattuali

Le spese di stipula e di registrazione del presente atto sono a carico del proprietario della struttura.

Articolo 13 - Controversie

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e leggi in vigore. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Latina.

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte concedente

Il concessionario